



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata per i diritti della persona e l'immigrazione)

N° 2295-2/20 R.G.

DECRETO

Il giudice, dottor Francesco CRISAFULLI, nella causa civile iscritta al N° 2295-2/20 R.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

premesso che XXXXX XXXXX, cittadino XXXXX, nato a XXXXX, il XXXXX, è trattenuto nel CPR di Ponte Galeria, in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma, ed ha inoltrato domanda di protezione internazionale;

- che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. n° 142/2015, la Questura di Roma ha chiesto la proroga del periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28 ss. del D. LGS. n° 25/2008;

ritenuto preliminarmente che, nella fattispecie, non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma quella della richiesta di proroga del trattenimento, in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale;

rilevato che, sotto il profilo procedurale, la partecipazione dell'interessato all'udienza di proroga, pacificamente ammessa dalla Corte di legittimità, è un diritto il cui esercizio è rimesso alla facoltà dell'interessato, onerato della relativa richiesta, nel caso di specie non presentata (peraltro il presente procedimento è trattato ai sensi degli art. 2, comma 3, lettera *h*), del D.L. n° 11/2020 e 83, comma 7, lettera *h*), del D.L. n° 18/2020);

rilevato, nel merito, che il trattenimento dello straniero presso il CPR è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua identificazione e all'esecuzione del provvedimento di espulsione;



rilevato che la valutazione di strumentalità della domanda è stata già affrontata in sede di convalida, con argomenti che in questa sede possono intendersi integralmente richiamati;

ritenuto che l'emergenza sanitaria in atto – considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti potrebbe rendere difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli – impone di operare un bilanciamento tra le esigenze sottese al trattenimento ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (cfr. art. 2 TUI);

considerato che, a tal riguardo, la Questura, nel presentare le proprie note, ha rappresentato l'adozione di misure di carattere preventivo e sanitario che sembrano garantire una sufficiente protezione delle persone trattenute e del personale, sotto il profilo della presenza di personale sanitario, della dotazione di presidi di protezione (guanti e mascherine) e della possibilità effettiva di distanziamento, stante il contenimento degli ingressi rispetto alla capienza dei locali;

ritenuto che, per converso, non possono essere trascurati gli elementi di pericolosità sociale emergenti dagli atti a carico del trattenuto, in ragione dei precedenti a suo carico per reati ostativi (produzione e traffico di sostanze stupefacenti);

- che tali elementi devono ritenersi prevalenti, a fronte delle riferite misure sanitarie rivolte a ridurre il rischio di contagio, e che, inoltre, il trattenuto risulta privo di mezzi di sostentamento e senza fissa dimora, il che, nei limiti della cognizione propria della presente procedura, non consente di escludere il pericolo di fuga;

P.Q.M.

autorizza la proroga del trattenimento del sig. XXXXX XXXXX nel centro di permanenza per i rimpatri.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 08/05/2020

Il giudice
Francesco Crisafulli

